**L. 28 dicembre 2015, n. 208** **[(1)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow%22%20%5Cl%20%221).**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).**

[(1)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow%22%20%5Cl%20%221up) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

**Comma 278**

**In vigore dal 1 gennaio 2016**

278.  E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della [*legge 27 marzo 1992, n. 257*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109790ART0), con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.